

AFFIDAMENTO

della Gestione

21/09/2018 Prot. CIIP n.



2018026281



Ente di Governo

dell'Assemblea di Ambito Territoriale
Ottimale

n°5 – Marche Sud Ascoli Piceno e Fermo



SERVIZIO IDRICO INTEGRATO

Modalità:

D. Lgs. 267/2000 art. 113 comma 5 lettera c)

Gestore individuato:

CIIP Vettore spa di Ascoli Piceno

Periodo di affidamento:

2008-2047

A

CONVENZIONE DI GESTIONE

(aggiornata ai sensi della Delibera Assemblea AATO n. 7/2018)

AGENZIA DELLE ENTRATE
Direz. Provinciale di Ascoli Piceno

Ufficio di Ascoli Piceno

Registrato il **13 LUG. 2018**

cl. 500 n. 3




RBG. € 20900
BOL. € _____
T. S. € 413
TOTALE € 20613

Rossella Angelini (*)

(*) Firma su delega del Direttore Provinciale, Entro il 31/08/2018

Indice

TITOLO I.....	4
PREMESSE E DISPOSIZIONI GENERALI.....	4
Articolo 1 Premesse e Definizioni.....	4
Articolo 2 Oggetto.....	7
Articolo 3 Regime giuridico per la gestione del servizio.....	7
Articolo 4 Perimetro delle attività affidate.....	7
Articolo 5 Opere di adeguamento del Servizio realizzate da Enti Locali.....	8
Articolo 6 Durata della convenzione	8
TITOLO II.....	9
PIANO D'AMBITO.....	9
Articolo 7 Contenuto del Piano d'Ambito.....	9
Articolo 8 Aggiornamento del Piano d'ambito	9
Articolo 9 Articolazione e Tariffa del Servizio	10
Articolo 10 Criteri di calcolo e di applicazione della tariffa del Servizio	10
Articolo 11 Aggiornamento della Tariffa	11
Articolo 12 Misura del volume prodotto e del volume erogato.....	11
Articolo 13 Canone di Concessione del Servizio Idrico Integrato e pagamento delle rate dei mutui agli Enti Locali...	11
TITOLO III	11
STRUMENTI PER IL MANTENIMENTO DELL'EQUILIBRIO ECONOMICO FINANZIARIO	11
Articolo 14 Raggiungimento e mantenimento dell'equilibrio economico-finanziario	11
Articolo 15 Istanza di riequilibrio economico-finanziario	12
Articolo 16 Misure per il mantenimento dell'equilibrio economico-finanziario.....	12
Articolo 17 Procedimento per la determinazione e approvazione delle misure di riequilibrio	13
TITOLO IV.....	13
ESECUZIONE E TERMINE DELLA CONVENZIONE - CESSAZIONE E SUBENTRO	13



Articolo 18 Divieto di sub concessione	13
Articolo 19 Procedura di subentro alla gestione unica d'ambito e corresponsione del valore di rimborso al Gestore uscente	13
Articolo 20 Riscatto e recesso	14
TITOLO V	14
PREROGATIVE ED ULTERIORI OBBLIGHI TRA LE PARTI	14
Articolo 21 Funzioni dell'EGA	14
Articolo 22 Controllo esercitato dall'EGA	14
Articolo 23 Controlli a campione	15
Articolo 24 Ulteriori obblighi dell'EGA.....	15
Articolo 25 Ulteriori obblighi e responsabilità del Gestore.....	15
Articolo 26 Dichiarazioni e garanzie	17
Articolo 27 Tutela della risorsa idrica	17
Articolo 28 Carta del Servizio e Cultura dell'Acqua.....	17
Articolo 29 Regolamento del Servizio.....	17
Articolo 30 Rapporti tra grossista, EGA e Gestore	18
TITOLO VI.....	18
PENALI E SANZIONI.....	18
Articolo 31 Penali.....	18
Articolo 32 Sanzioni e sostituzione provvisoria	18
Articolo 33 Sanzione risolutoria	19
TITOLO VII.....	19
DISPOSIZIONI FINALI.....	19
Articolo 34 Garanzie.....	19
Articolo 35 Assicurazioni	20
Articolo 36 Modalità di aggiornamento della Convenzione	20
Articolo 37 Elezione di domicilio	21





Articolo 38 Foro Competente 21

Articolo 39 Divieto di cessione 21

Articolo 40 Disposizioni finali 21

Articolo 41 Allegati..... 21



[Handwritten signatures in blue ink]



TITOLO I

PREMESSE E DISPOSIZIONI GENERALI

Premesso che:

- ai sensi dell'art. 6 della legge 28 dicembre 2011 n. 30 la Regione Marche ha suddiviso il territorio regionale in n. 5 Ambiti Territoriali Ottimali, tra i quali è compreso, l'Ambito Territoriale Ottimale n. 5, denominato "Marche Sud-Ascoli Piceno e Fermo", da costituirsi come Assemblea di Ambito quale forma associativa tra Comuni e Province ricadenti in ciascun ATO;
- sono affidate all'EGA le funzioni di programmazione e controllo delle attività e degli interventi necessari per l'organizzazione e la gestione del Servizio Idrico Integrato nel rispetto dei piani di bacino;
- l'Assemblea dell'EGA con propria deliberazione n. 01 del 03/02/2007 avente ad oggetto: "Verifica dei requisiti e scelta della modalità "in house providing" per l'affidamento del Servizio Idrico Integrato nell'Ato n. 5" ha stabilito di scegliere la procedura prevista all'art. 113, comma 5, lettera "c" del d.lgs. n. 267 del 2000 e genericamente indicato come modello "in house providing" per l'affidamento del servizio, previa verifica dei requisiti del gestore CIIP Spa;
- l'Assemblea dell'EGA con propria deliberazione n. 17 del 28/11/2007 ha preso atto della sussistenza in capo alla CIIP spa dei requisiti necessari previsti dalla normativa vigente per l'avvenuto affidamento diretto cosiddetto "in house providing" art. 113, comma 5 lett. c) del d. lgs. 267/2000;
- l'Assemblea dell'EGA, con deliberazione n. 18 del 28/11/2007, ha deliberato di affidare alla CIIP Spa, società a totale partecipazione pubblica, la gestione del Servizio Idrico Integrato nel territorio di competenza dell'EGA;
- con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 20 luglio 2012 (di seguito: D.P.C.M. 20 luglio 2012), sono state individuate le funzioni dell'EGA per l'energia elettrica ed il gas attinenti alla regolazione e al controllo dei servizi idrici, ai sensi dell'articolo 21, comma 19 del citato decreto-legge 201/2011;
- con deliberazione dell'AEEGSI del 28/12/2015 n. 664/2015/R/IDR è stato approvato "Il Metodo Tariffario Idrico per il secondo periodo regolatorio MTI -2";
- con la deliberazione dell'AEEGSI del 23/12/2015 n. 656/2015/R/IDR è stata emanata "La Convenzione Tipo per la Regolazione dei rapporti tra Enti Affidanti e Gestori del Servizio Idrico Integrato – Disposizioni sui contenuti minimi essenziali"
- il punto .4 della deliberazione dell'AEEGSI del 23/12/2015 n. 656/2015/R/IDR ha disposto che le convenzioni di gestione siano rese conformi alla convenzione tipo che prevede il contenuto minimo essenziale;
- ai sensi della Legge Regione Marche 28 dicembre 2011 n. 30 recante "Disposizioni in materia di risorse idriche e di servizio idrico integrato" e a seguito dell'approvazione e sottoscrizione da parte di tutti gli Enti ricadenti nell'ATO 5 Marche della "Convenzione per la costituzione dell'Assemblea di Ambito" in attuazione dell'art. 6 comma 3 della citata Convenzione in data 14 luglio 2017 è stata validamente insediata l'Assemblea di Ambito Territoriale Ottimale n. 5 Marche Sud - Ascoli Piceno e Fermo, con deliberazione di Assemblea n. 1/2017;
- con la deliberazione dell'Assemblea dell'AAto n. 6 del 28 aprile 2017 si è deliberata l'istanza del Gestore CIIP spa per il mantenimento dell'equilibrio economico finanziario a seguito degli eventi sismici del 2016-2017 e la relativa proposta di adozione della misura di riequilibrio dell'art. 16 comma 13 lettera c) relativo alla durata sino al 31 dicembre 2047;
- con deliberazione dell'Assemblea dell'AAto n. 7 del 22 giugno 2018 si è stabilito di modificare l'art. 6 "durata della convenzione", fissando la stessa al 31 dicembre 2047;

Tutto ciò premesso e considerato

tra

l'Ente d'Ambito Territoriale Ottimale N. 5 Marche Sud – Ascoli Piceno e Fermo, di seguito denominata "EGA", con sede in Ascoli Piceno, Viale Indipendenza n.42, codice fiscale 92035220448, in persona del Presidente, legale rappresentante pro-tempore Sergio Fabiani, autorizzato alla stipula giusta deliberazione dell'Assemblea n. 2 del 13.04.2018;

e

la CIIP – Cicli Integrati Impianti Primari, Società per Azioni a totale capitale pubblico, di seguito denominata "Gestore", con sede in Ascoli Piceno, Via della Repubblica n. 24, CF e partita I.V.A. 00101350445, in persona del Presidente, legale rappresentante pro-tempore Giacinto Alati, autorizzato alla stipula giusta deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 100 del 15.06.2018;

SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE

Articolo 1 Premesse e Definizioni

- 1.1. Le premesse e le definizioni costituiscono parte integrante e sostanziale della presente Convenzione.
- 1.2. Le parti danno atto che i Comuni Soci svolgono congiuntamente, l'obbligatorio "controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi [uffici]" e la relativa funzione di programmazione.
- 1.3. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni contenute nel presente provvedimento, si applicano le seguenti definizioni:

Acquedotto è l'insieme delle operazioni di realizzazione, gestione e manutenzione delle infrastrutture di captazione, adduzione, potabilizzazione e distribuzione, finalizzate alla fornitura idrica;

Adduzione è l'insieme delle operazioni di realizzazione, gestione e manutenzione delle reti di trasporto primario e secondario come definite al punto 1.1 dell'Allegato al DM 99/1997, ivi incluse le operazioni di ricerca perdite, necessarie a rendere disponibile l'acqua captata per la successiva fase di distribuzione, nonché la gestione, la realizzazione e la manutenzione delle centrali di sollevamento, delle torri piezometriche, dei serbatoi con funzione di carico, di riserva e di compenso, ove presenti;

ADSCR (Average Debt Service Cover Ratio) è l'indice finanziario determinato con i dati desunti dal Piano Economico Finanziario come grandezza unica data dalla media dei rapporti annuali tra (a) il Flusso di Cassa Disponibile per Rimborsi (b) e il Totale Servizio del Debito per tutti i periodi sino alla scadenza della concessione;

Aggiornamento del Piano di Ambito ha il significato di cui all'art. 8 della Convenzione;

Altre attività idriche è l'insieme delle attività idriche non rientranti nel servizio idrico integrato e in particolare:

- a) lo svolgimento di altre forniture idriche, quali la captazione, la distribuzione e la vendita, con infrastrutture dedicate, di acqua ad uso industriale, agricolo o igienico-sanitario, il trasporto e la vendita di acqua con autobotte o altri mezzi su gomma, l'installazione e gestione di "case dell'acqua", l'installazione e gestione di bocche antincendio, il riuso delle acque di depurazione;
- b) lo svolgimento di altre attività di raccolta e trattamento reflui, quali la gestione di fognature industriali con infrastrutture dedicate, lo spurgo di pozzi neri, il trasporto e il pre-trattamento di percolati da discarica, il trattamento di rifiuti liquidi ;
- c) l'esecuzione di lavori conto terzi per la realizzazione di infrastrutture del servizio idrico integrato, che consiste nelle operazioni di realizzazione di infrastrutture del servizio idrico integrato per conto di un altro soggetto, che ha iscritto a patrimonio tali infrastrutture;
- d) lo svolgimento di altri lavori e servizi attinenti o collegati o riconducibili ai servizi idrici realizzati per conto terzi, come la realizzazione e/o manutenzione degli impianti a valle dei misuratori, la pulizia fontane, la lettura dei contatori divisionali all'interno dei condomini, l'istruttoria e sopralluogo per rilascio/rinnovo autorizzazioni allo scarico e per il rilascio pareri preventivi per impianti fognari privati, l'istruttoria, il collaudo e rilascio parere tecnico di accettabilità per opere di urbanizzazione e di allacciamento realizzati da terzi, le analisi di laboratorio, la progettazione e l'engineering e altri lavori e servizi similari,
- e) la riscossione;

ATO o Ambito è il territorio sulla base del quale, ai sensi dell'art. 147 del d.lgs. n.152/06, come integrato dall'art. 7 del d.l. n. 133/14 convertito nella legge n. 164/2014, sono organizzati i servizi idrici e sul quale esercita le proprie prerogative in materia di organizzazione del servizio idrico integrato l'Ente di governo dell'Ambito individuato dalla Regione;

Attività diverse è l'insieme delle attività diverse da quelle idriche relative all'Attività di acquedotto, fognatura, depurazione e altre attività idriche;

Autorità o ARERA (ex AEEGSI) è Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente istituita ai sensi della legge n. 481/95. Con legge 27 dicembre 2017, n. 205, inoltre, sono state attribuite all'Autorità funzioni di regolazione e controllo del ciclo dei rifiuti, che differenziati, urbani e assimilati. Pure per questo settore le competenze conferite sono svolte con i medesimi poteri e nel quadro dei principi, delle finalità e delle attribuzioni, incluse quelle di natura sanzionatoria, stabiliti dalla legge istitutiva n.481/1995.;

Captazione è l'insieme delle operazioni di realizzazione, gestione e manutenzione delle infrastrutture necessarie per l'approvvigionamento diretto d'acqua da sorgenti, da acque superficiali o da acque sotterranee; ove presenti sono incluse le centrali di sollevamento;

Carta dei Servizi è il documento, adottato in conformità alla normativa in vigore, in cui sono specificati i livelli di qualità attesi per i servizi erogati e le loro modalità di fruizione, incluse le regole di relazione tra utenti e gestore del SII.


Convenzione è il presente documento, adottato in conformità alla normativa in vigore, che regola i rapporti tra l'Ente affidante e il gestore del SII;

Depurazione è l'insieme delle operazioni di realizzazione, gestione e manutenzione degli impianti di trattamento delle acque reflue urbane convogliate dalle reti di fognatura, al fine di rendere le acque trattate compatibili con il ricettore finale, comprese le attività per il trattamento dei fanghi;

Distribuzione è l'insieme delle operazioni di realizzazione, gestione e manutenzione, nonché di ricerca e controllo perdite, delle infrastrutture necessarie a rendere disponibile l'acqua captata e/o addotta, destinata al consumo umano. Sono incluse le centrali di sollevamento, le torri piezometriche, i serbatoi di testata, intermedi e di estremità con funzione di carico, di riserva e di compenso, ove presenti. Tali infrastrutture sono finalizzate alla fornitura agli utenti finali, siano essi pubblici, domestici – condominiali o singoli – e assimilabili, eventualmente industriali e agricoli, inclusa la vendita forfettaria di acqua, fra cui le forniture temporanee, le forniture a fontane comunali e bocche antincendio, nonché la distribuzione e vendita di acqua non potabile ad uso industriale, agricolo o igienico-sanitario, qualora effettuata mediante l'utilizzo, seppur parziale, delle medesime infrastrutture utilizzate per la distribuzione di acqua potabile nel rispetto delle normative sanitarie vigenti. La distribuzione comprende altresì tutte le attività di fornitura e gestione delle utenze del SII;

DSCR (Debt Service Cover Ratio) è l'indice finanziario determinato con i dati desunti dal Piano Economico Finanziario ovvero dal bilancio di esercizio come rapporto annuale tra (a) il Flusso di Cassa Disponibile per Rimborsi (b) e il Totale Servizio del Debito per ogni periodo sino alla scadenza della concessione;

Ente d'Ambito o Ente di governo dell'Ambito (EGA) è il soggetto competente alla predisposizione della tariffa ai sensi dell'articolo 154, comma 4 del d.lgs. 152/06. Ai fini della presente convenzione è attualmente l'Ente d'Ambito Territoriale Ottimale n. 5 "Marche"



Sud - Ascoli Piceno e Fermo", costituita come forma di convenzione obbligatoria avente personalità giuridica dei Comuni e delle Province di Ascoli Piceno e Fermo, tutti compresi nell'Ambito Territoriale Ottimale n. 5 fatte salve successive modifiche legislative;

Finanziatori sono gli istituti di credito, gli investitori istituzionali e/o altri finanziatori che finanziano e rifinanziano, anche attraverso la sottoscrizione di obbligazioni o altri titoli di debito, gli investimenti effettuati dal Gestore, come comunicati dal medesimo all'EGA e da quest'ultimo verificati;

Equilibrio Economico e Finanziario è la condizione di gestione dei servizi tale da assicurare economicità e capacità di rimborso del debito;

Fognatura è l'insieme delle operazioni di realizzazione, gestione e manutenzione delle infrastrutture per l'allontanamento delle acque reflue urbane, costituite dalle acque reflue domestiche o assimilate, industriali, eventualmente le acque meteoriche di dilavamento e di prima pioggia; comprende anche le reti di raccolta, i collettori primari e secondari, gli eventuali manufatti di sfioro, ivi inclusi i connessi emissari e derivatori;

Forza Maggiore è ogni atto o fatto, imprevisto ed imprevedibile non imputabile alla parte che li invoca, tale da rendere oggettivamente impossibile in tutto o in parte l'adempimento delle obbligazioni assunte con la presente Convenzione. Tra tali atti o fatti sono inclusi, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo: guerre, azioni terroristiche, sabotaggi, atti vandalici e sommosse; fenomeni naturali avversi, compresi fulmini, terremoti, frane, incendi e inondazioni; esplosioni, radiazioni o contaminazioni; factum principis; scioperi o serrate;

Gestione conforme sono i soggetti esercenti il servizio in base ad un affidamento assentito in conformità alla normativa pro tempore vigente e non dichiarato cessato ex lege, come individuati dall'EGA.

Gestore è il soggetto che, in virtù di qualunque forma di titolo autorizzativo e con qualunque forma giuridica, gestisce uno o più servizi facenti parte del SII in un determinato territorio, ivi inclusi i Comuni che li gestiscono in economia. Ai fini della presente convenzione è attualmente la CIIP - Cicli Integrati Impianti Primari spa;

Gestore Subentrante è il Gestore che sostituirà il Gestore affidatario;

Gestore grossista è il soggetto che eroga ad altri soggetti, diversi dagli utenti finali domestici, il servizio di captazione e/o adduzione e/o distribuzione e/o potabilizzazione e/o fornitura di acqua all'ingrosso e/o i servizi di fognatura e depurazione, anche funzionali a più ATO; ai fini della procedura di calcolo tariffario, è considerato tale anche il gestore del SII che delega ad altro gestore del SII la fatturazione del servizio

Valore di Rimborso è la somma spettante, al Gestore affidatario del SII, in caso di subentro di altro Gestore determinata in base ai criteri stabiliti dalla pertinente regolazione dell'ARERA;

Indici di equilibrio economico finanziario sono gli indici indicati nell'art. 16 della Convenzione;

Livelli del Servizio indicano i livelli qualitativi e quantitativi attesi per i servizi erogati così come definiti dall'ARERA e nella Carta dei Servizi;

LLCR (Loan Life Cover Ratio) è l'indice finanziario determinato con i dati desunti dal Piano Economico Finanziario come grandezza annuale data dal rapporto tra (a) la somma attualizzata del Flusso di Cassa Disponibile per Rimborsi compresi tra l'istante di valutazione e l'ultimo anno previsto per il rimborso dei finanziamenti a medio/lungo termine in essere all'istante di valutazione, e (b) il debito residuo considerato allo stesso istante di valutazione. Il tasso di attualizzazione sarà determinato come tasso di interesse medio, ponderato sugli ammontari residui dei finanziamenti a medio/lungo termine in essere all'istante di valutazione, dei tassi di interesse applicabili ai suddetti finanziamenti allo stesso istante di valutazione;

Metodo Tariffario è il Metodo Tariffario vigente del SII adottato dall'ARERA relativo alle gestioni presenti sul territorio nazionale ad eccezione delle Province autonome di Trento e di Bolzano;

Piano d'Ambito indica il Piano d'Ambito definito all'art. 7 della Convenzione;

Piano economico finanziario (PEF) indica quello definito all'art. 7.1 lettera d della Convenzione;

Potabilizzazione è l'insieme delle operazioni di realizzazione, gestione e manutenzione delle infrastrutture necessarie per rendere l'acqua captata e/o addotta e/o distribuita idonea al consumo umano e per garantire un margine di sicurezza igienico-sanitaria all'acqua distribuita; sono comprese le attività per il trattamento dei residui generati dalle fasi di potabilizzazione stesse; sono comprese inoltre le operazioni di disinfezione effettuate in rete di distribuzione con stazioni intermedie;

Programma degli Interventi (Pdl) indica quello definito all'art. 7.1 lettera b della Convenzione;

Regolamento di utenza indica il Regolamento di cui all'art. 41 della Convenzione;

Servizio Idrico Integrato (SII) è costituito dall'insieme dei servizi pubblici di captazione, adduzione e distribuzione di acqua ad usi civili, di fognatura e depurazione delle acque reflue, ovvero da ciascuno di suddetti singoli servizi, compresi i servizi di captazione e adduzione a usi multipli e i servizi di depurazione ad usi misti civili e industriali;

Tariffa è il corrispettivo della gestione del SII che il Gestore avrà diritto di percepire come di volta in volta adeguata e/o modificata ai sensi del Metodo Tariffario;

Tariffa Media indica la Tariffa Media definita dal Metodo Tariffario del SII tenuto conto della sua articolazione;

Utente è la persona fisica o giuridica, anche diversa dall'utente finale, che abbia stipulato un contratto di fornitura di uno o più servizi del SII a qualsiasi titolo, inclusa la rivendita del medesimo servizio ad altri soggetti;

Vendita all'ingrosso è l'attività di cessione di acqua, potabile e non, e/o dei servizi di fognatura e/o di depurazione per conto di altri gestori del SII, anche operanti in altri ambiti territoriali ottimali.



- 1.4. Per quanto non espressamente disposto nel presente articolo, si applicano le definizioni previste dalla regolazione dall'ARERA ratione temporis vigente.

Articolo 2 Oggetto

- 2.1 Le Parti si impegnano, con la presente convenzione, a realizzare le attività necessarie alla gestione del servizio idrico integrato, promuovendo il progressivo miglioramento dello stato delle infrastrutture e della qualità delle prestazioni erogate agli utenti, in attuazione della normativa vigente.
- 2.2 L'EGA affida in concessione al Gestore, che accetta, la gestione del Servizio Idrico Integrato, costituito dall'insieme dei servizi pubblici di captazione, adduzione e distribuzione di acqua ad usi civili, di fognatura e depurazione delle acque reflue, il tutto come meglio specificato nelle definizioni.
- 2.3 Le attività di gestione di reti, impianti, dotazioni di cui al punto precedente e di erogazione del servizio al di fuori del territorio dell'EGA, anche se su strutture contigue o adiacenti alle strutture di cui al precedente punto, sono soggette ad autorizzazione dell'EGA, da richiedere ed ottenere preventivamente ed in relazione ad ogni singolo intervento.
- 2.4 Il presente affidamento deve garantire la gestione del Servizio secondo criteri di efficienza, efficacia ed economicità, nel rispetto del raggiungimento dell'Equilibrio Economico Finanziario della gestione.
- 2.5 Il Gestore assume il rischio della gestione del Servizio e riscuote dagli Utenti la tariffa deliberata dall'EGA che consenta il mantenimento dell'Equilibrio Economico Finanziario.
- 2.6 L'EGA, nell'affidare la gestione del Servizio, ai sensi dell'art. 153, comma 1, D.Lgs. 152/2006, immette il Gestore nel possesso dei beni e delle opere pubbliche quali gli impianti, le opere e le canalizzazioni afferenti il Servizio stesso, realizzate o in corso di realizzazione, nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano e dei quali il Gestore è a perfetta conoscenza.
- 2.7 La consistenza del sistema, all'atto della predisposizione del Piano d'Ambito, è riepilogata nella Ricognizione degli Impianti e delle Infrastrutture redatta dall'EGA anche sulla base dei dati forniti dal Gestore e dai Comuni ed approvata dall'Assemblea dei Sindaci in data 28.09.2007 ed è progressivamente aggiornata con le medesime modalità.
- 2.8 Nel rispetto dell'Equilibrio Economico Finanziario, per tutta la durata della Convenzione, il Gestore è tenuto a mantenere i beni affidati e/o da realizzare in buono stato di conservazione, di efficienza e di funzionalità con l'obbligo di restituzione degli stessi alla scadenza dell'affidamento e/o in caso di scadenza anticipata.
- 2.9 In particolare il Gestore si impegna ad adeguare le opere, gli impianti e le canalizzazioni sia in tecnica che in sicurezza, secondo quanto previsto dal Programma degli Interventi.

L'EGA conserva il controllo del Servizio e deve ottenere dal Gestore tutte le informazioni necessarie per l'esercizio dei propri poteri e diritti così come specificato nelle norme vigenti e nella presente Convenzione.

Nell'esercizio del servizio il Gestore esegue la manutenzione straordinaria ed ordinaria degli impianti, delle opere e delle canalizzazioni, nonché la realizzazione degli investimenti previsti nel Programma degli Interventi fermo restando quanto previsto all'art.14 che segue.

- 2.12 Per la gestione del Servizio e per tutta la durata della presente Convenzione, sono affidate al Gestore le fonti d'approvvigionamento idrico indicate nel Piano d'Ambito. Al fine di garantire l'erogazione del Servizio, il Gestore, previa autorizzazione dell'EGA, può acquisire le risorse idriche necessarie mediante acquisto dai Gestori di Ambiti limitrofi e fermo restando quanto previsto all'art.14 che segue. Il Gestore può parimenti fornire risorsa idrica ai Gestori operanti in Ambiti limitrofi, previa autorizzazione dell'EGA, il quale verifica l'effettiva disponibilità della risorsa e il prezzo.
- 2.13 Il Gestore si impegna ad adottare tutte le azioni necessarie a mantenere un adeguato grado di affidabilità, chiarezza, coerenza e trasparenza della presente convenzione.

Articolo 3 Regime giuridico per la gestione del servizio

- 3.1 Il Gestore provvede all'esercizio del servizio idrico integrato in regime di società in house providing, in adempimento alle deliberazioni dell'EGA n. 17 e 18 del 28/11/2007, ai sensi degli articoli 149-bis e 172 del d.lgs 152/2006 e ss.mm.ii., nelle quali sono riportati, rispettivamente, i motivi della scelta della forma di gestione ed il relativo affidamento in conformità alla normativa vigente.

Articolo 4 Perimetro delle attività affidate

- 4.1 L'EGA è tenuto a garantire al Gestore il rispetto del principio di unicità della gestione dell'ambito, esercitando le proprie attribuzioni, sulla base della normativa vigente, affinché tutte le attività siano trasferite al medesimo, ad eccezione del perimetro delle gestioni conformi.
- 4.2 Il servizio affidato al Gestore mediante la presente convenzione è costituito dall'insieme delle seguenti attività così come specificate nelle "Definizioni" riportate all'art. 1 della presente convenzione.
- Acquedotto,
 - Fognatura,
 - Depurazione,
 - Altre attività idriche quali:



- lo svolgimento di altre forniture idriche, quali la captazione, la distribuzione e la vendita, con infrastrutture dedicate, di acqua ad uso industriale, allevamento o igienico-sanitario, il trasporto e la vendita di acqua con autobotte o altri mezzi su gomma, l'installazione e gestione di "case dell'acqua", l'installazione e gestione di bocche antincendio, il riuso delle acque di depurazione;
 - lo svolgimento di altri lavori e servizi attinenti o collegati o riconducibili ai servizi idrici realizzati per conto terzi, come la realizzazione e/o manutenzione degli impianti a valle dei misuratori, la pulizia fontane, la lettura dei contatori divisionali all'interno dei condomini, l'istruttoria e sopralluogo per rilascio/rinnovo autorizzazioni allo scarico e per il rilascio pareri preventivi per impianti fognari privati, l'istruttoria, il collaudo e rilascio parere tecnico di accettabilità per opere di urbanizzazione e di allacciamento realizzati da terzi, le analisi di laboratorio, la progettazione e l'engineering e altri lavori e servizi similari;
 - la riscossione.
- 4.3 Il perimetro dell'affidamento può essere ampliato, includendovi ulteriori servizi tra quelli richiamati nelle "Definizioni" riportate nella presente convenzione, al fine di assicurare l'equilibrio economico-finanziario della gestione, in base a quanto previsto dall'Articolo 14 della presente convenzione.
- 4.4 L'esercizio del Servizio si svolge all'interno del perimetro amministrativo dei seguenti Comuni:
- Acquasanta Terme, Acquaviva Picena, Altidona, Amandola, Appignano del Tronto, Arquata del Tronto, Ascoli Piceno, Belmonte Piceno, Campofilone, Carassi, Castel di Lama, Castignano, Castorano, Colli del Tronto, Comunanza, Cossignano, Cupra Marittima, Fermo, Folignano, Force, Grottammare, Grottazzolina, Lapedona, Maltignano, Massignano, Monsampietro Morico, Monsampolo del Tronto, Montalto delle Marche, Montedinove, Montefalcone Appennino, Montefiore dell'Aso, Montefortino, Montegallo, Monte Giberto, Monteleone di Fermo, Montelparo, Montemonaco, Monteprandone, Monte Rinaldo, Monterubbiano, Monte Vidon Combatte, Montottone, Moresco, Offida, Ortezzano, Palmiano, Pedaso, Petritoli, Ponzano di Fermo, Porto San Giorgio, Ripatransone, Roccafluvione, Rotella, San Benedetto del Tronto, Santa Vittoria in Matenano, Servigliano, Smerillo, Spinetoli, Venarotta.
- 4.5 Ogni eventuale modifica della delimitazione dell'ATO da parte della pertinente legislazione regionale, dovrà essere recepita tramite revisione della presente convenzione che dovrà garantire il mantenimento dell'Equilibrio Economico e Finanziario così come previsto all'art. 14 che segue. Nelle more della procedura di riequilibrio connessa alla variazione del perimetro, la gestione del Servizio ed il perimetro dell'affidamento resteranno invariati.
- 4.6 L'EGA ed il Gestore prendono atto che all'interno del perimetro amministrativo dell'ATO, la CHIP SPA è l'unico gestore conforme in quanto per tutta la durata della Convenzione è conferito al Gestore il diritto esclusivo di esercitare il Servizio affidato all'interno del Perimetro del Servizio in quanto l'EGA attesta che all'interno del Perimetro del Servizio non esistono gestioni salvaguardate.
- 4.7 E' conferito, altresì, al Gestore il diritto esclusivo di mantenere sopra e sotto il suolo pubblico tutte le opere e le canalizzazioni esistenti funzionali, strumentali o comunque connesse al Servizio e quelle che saranno successivamente realizzate in attuazione delle previsioni del Piano d'Ambito. Gli allacciamenti alle condutture, nonché le operazioni di derivazione dalla condotta stessa e le relative manovre sulla rete idrica e fognaria sono disciplinati nel regolamento del Servizio Idrico Integrato.

Articolo 5 Opere di adeguamento del Servizio realizzate da Enti Locali

- 5.1 Ai sensi di quanto previsto all'art. 157 del D.Lgs. 152/2006, le opere, eventualmente realizzate direttamente e/o indirettamente dagli Enti Locali per provvedere all'adeguamento del Servizio in relazione ai piani urbanistici ed a concessioni per nuovi edifici in zone già urbanizzate, verranno affidate gratuitamente al Gestore. Le opere così realizzate afferiscono al Servizio mediante sottoscrizione di apposite convenzioni e relativo verbale di consegna. In conseguenza della presa in carico di tali opere le parti dovranno verificare la sussistenza dell'Equilibrio Economico Finanziario e, se del caso, si dovrà procedere al riequilibrio ai sensi all'art. 14 che segue.
- 5.2 I beni di cui al comma precedente non concorreranno alla determinazione delle penalità previste dalla presente Convenzione per il periodo decorrente dalla relativa presa in carico fino alla prima revisione ordinaria della Tariffa successiva. In occasione della relativa revisione ordinaria della Tariffa, l'EGA terrà conto dei suddetti beni ai fini della determinazione dei Livelli di Servizio e degli eventuali maggiori oneri e/o ricavi, valutandone lo stato di conservazione e funzionalità in contraddittorio con il Gestore almeno due mesi prima della relativa revisione della Tariffa.

Articolo 6 Durata della convenzione

- 6.1 Tenuto conto del Programma degli Interventi che il Gestore è chiamato a realizzare, sulla base dello sviluppo del Piano Economico-Finanziario, di cui all'articolo 7 lettera b, la durata dell'affidamento è fissata fino al 31/12/2047.
- 6.2 Al fine di garantire il mantenimento delle condizioni di equilibrio economico-finanziario, la durata dell'affidamento può essere estesa, entro il termine del periodo regolatorio pro tempore vigente e comunque nei limiti previsti dalle norme vigenti, esclusivamente in presenza di affidamento conforme alla normativa vigente, nei seguenti casi:
- a. nuove e ingenti necessità di investimento, anche derivanti da un significativo incremento della popolazione servita, a seguito di processi di accorpamento gestionale, riorganizzazione e integrazione dei servizi ai sensi del comma 2-bis dell'art. 3-bis del d.l. 138/11;



- b. mancata corresponsione del valore di rimborso da parte del Gestore entrante, nel rispetto delle pertinenti disposizioni della regolazione dell'ARERA.
- 6.3 Nei casi di cui al comma 6.2, il Gestore presenta motivata istanza all'EGA, specificando altresì l'estensione della durata ritenuta necessaria al mantenimento ovvero al ristabilimento delle condizioni di equilibrio economico-finanziario, e ne dà comunicazione all'ARERA. L'EGA decide sull'istanza entro sessanta giorni e trasmette all'ARERA la propria determinazione - unitamente agli atti convenzionali aggiornati - ai fini della sua verifica ed approvazione entro i successivi novanta giorni.
- 6.4 L'EGA ha la facoltà di prolungare di 12 mesi la Convenzione dopo la scadenza sia essa naturale o anticipata, con preavviso di 90 giorni, senza che da ciò derivi alcun diritto ad indennità aggiuntive per il Gestore, che è tenuto a garantire la continuità del Servizio, fermo restando quanto previsto all'art. 21 che segue. Con l'accordo del Gestore tale periodo potrà essere prolungato per ulteriori 12 mesi.
- 6.5 Nel periodo di prolungamento di cui al comma precedente, il Gestore continuerà la Gestione Ordinaria con l'obbligo di realizzare investimenti strettamente necessari alla continuità del Servizio, percependo la stessa Tariffa applicata nel periodo precedente alla scadenza naturale o anticipata e comunque nel rispetto dell'Equilibrio Economico Finanziario di cui all'art. 14.
- 6.6 Al termine del periodo di prolungamento verrà effettuata una verifica sugli eventuali scostamenti rispetto all'Equilibrio Economico Finanziario. In caso di maggiori o di minori ricavi gli stessi saranno detratti o aggiunti al valore di rimborso di cui all'art. 19.

Titolo II

PIANO D'AMBITO

Articolo 7 Contenuto del Piano d'Ambito

- 7.1 Il Piano d'Ambito, è costituito, ai sensi dell'articolo 149 del d.lgs. 152/2006, dai seguenti atti:
- a. la Ricognizione delle infrastrutture, che, anche sulla base di informazioni asseverate dagli enti locali ricadenti nell'ambito territoriale ottimale, individua lo stato di consistenza delle infrastrutture da affidare al Gestore del servizio idrico integrato, precisandone lo stato di funzionamento;
 - b. il Programma degli Interventi (PdI), che individua le attività di manutenzione straordinaria e le nuove opere da realizzare, compresi gli interventi di adeguamento di infrastrutture già esistenti, necessarie al raggiungimento almeno dei livelli minimi di servizio, nonché al soddisfacimento della complessiva domanda dell'utenza, tenuto conto di quella collocata nelle zone montane o con minore densità di popolazione. Il programma degli interventi, commisurato all'intera gestione e redatto anche tenendo conto delle indicazioni in merito fornite dall'ARERA, specifica gli obiettivi da realizzare, indicando le infrastrutture a tal fine programmate e i tempi di realizzazione;
 - c. il Modello gestionale ed organizzativo, che definisce la struttura operativa mediante la quale il Gestore assicura il servizio all'utenza e la realizzazione del programma degli interventi;
 - d. il Piano Economico-Finanziario (PEF), che - nell'ambito del piano tariffario redatto secondo le forme e le modalità definite dall'ARERA- prevede con cadenza annuale e per tutto il periodo di affidamento, l'andamento dei costi di gestione e di investimento al netto di eventuali finanziamenti pubblici a fondo perduto, i proventi da tariffa, nonché i connessi valori del vincolo ai ricavi del gestore (VRG) e del moltiplicatore tariffario, come risultanti dall'applicazione dei criteri stabiliti dal vigente Metodo Tariffario adottato dall'ARERA. Esso è integrato dalla previsione annuale dei proventi da tariffa, estesa a tutto il periodo di affidamento. Il piano - composto anche da stato patrimoniale, conto economico e rendiconto finanziario - così come redatto, deve prevedere il raggiungimento dell'equilibrio economico-finanziario e, in ogni caso, il rispetto dei principi di efficacia, efficienza ed economicità della gestione, anche in relazione agli investimenti programmati;
 - e. l'EGA assicura che, a valle delle procedure partecipate previste per l'approvazione del Piano d'Ambito, i documenti che lo compongono siano tra loro coerenti.
- 7.2 L'EGA assicura che, all'inizio e per tutta la durata dell'affidamento, le previsioni della presente convenzione consentano nel loro complesso di perseguire l'obiettivo di raggiungimento dell'equilibrio economico-finanziario, secondo criteri di efficienza.

Articolo 8 Aggiornamento del Piano d'ambito

- 8.1 Ai fini dell'applicazione della regolazione per schemi regolatori introdotta dall'ARERA, l'EGA - all'inizio di ciascun periodo regolatorio, e comunque nei termini previsti dall'ARERA - adotta, con proprio atto deliberativo, la pertinente predisposizione tariffaria, ossia lo "specifico schema regolatorio" composto dagli atti - elaborati secondo i criteri e le indicazioni metodologiche definite dalla regolazione - di seguito riportati:
- a. l'aggiornamento del Programma degli Interventi, che specifica, in particolare, le criticità riscontrate sul relativo territorio, gli obiettivi che si intendono perseguire in risposta alle predette criticità, nonché le conseguenti linee di intervento (individuate su proposta del Gestore), evidenziando le medesime nel cronoprogramma degli interventi. Per ciascun periodo regolatorio, il documento di aggiornamento del PdI reca la puntuale indicazione degli interventi riferiti all'orizzonte temporale di volta in volta esplicitato dall'ARERA, riportando, per l'eventuale periodo residuo fino alla scadenza dell'affidamento, le informazioni necessarie al raggiungimento almeno dei livelli minimi di servizio,



nonché al soddisfacimento della complessiva domanda dell'utenza;

- b. l'aggiornamento del Piano Economico-Finanziario, che esplicita con cadenza annuale per tutto il periodo di affidamento - e sulla base della disciplina tariffaria adottata dall'ARERA - l'andamento dei costi di gestione e di investimento, la previsione annuale dei proventi da tariffa con esplicitati i connessi valori del vincolo ai ricavi del gestore (VRG) e del moltiplicatore tariffario di cui alla regolazione vigente nonché il calcolo degli Indici di Equilibrio Economico Finanziario con evidenza del mantenimento dell'Equilibrio Economico Finanziario fino allo scadere naturale della presente Convenzione.
 - c. la convenzione, contenente gli aggiornamenti necessari a recepire la disciplina introdotta dall'ARERA.
- 8.2 L'EGA assicura che, a valle delle procedure partecipate previste per l'approvazione della predisposizione tariffaria, i documenti che la compongono siano tra loro coerenti.
- 8.3 L'EGA assicura che l'aggiornamento del Piano d'Ambito ai sensi del precedente comma, consenta di perseguire l'obiettivo di mantenimento dell'equilibrio economico-finanziario, secondo criteri di efficienza anche in relazione agli investimenti programmati.
- 8.4 E' facoltà del Gestore e degli Enti Locali produrre osservazioni, segnalazioni e proposte in merito alle attività inerenti l'affidamento.
- 8.5 La Rielaborazione del Piano d'Ambito non può alterare l'Equilibrio Economico e Finanziario, né modificare l'oggetto della presente Convenzione.
- 8.6 La Rielaborazione del Piano d'Ambito può essere predisposta anche indipendentemente dai tempi individuati dall'ARERA, ogni qualvolta se ne manifesti la necessità a giudizio dell'EGA sentito il Gestore nel rispetto dell'Equilibrio Economico e Finanziario.
- 8.7 Nel caso di Rielaborazioni del Piano d'Ambito l'EGA provvede a redigere il relativo schema e ad inviarne copia al Gestore, il quale ne dà formale accettazione ovvero ne contesta il contenuto entro 30 giorni dal ricevimento. Entro ulteriori 30 giorni, l'EGA dovrà convocare l'organo competente per i successivi adempimenti.

Articolo 9 Articolazione e Tariffa del Servizio

- 9.1 La Tariffa costituisce il corrispettivo del Servizio ed è predisposta dall'EGA secondo il Metodo Tariffario Idrico e sottoposta a procedimento di verifica da parte dell'ARERA che la approva. La tariffa è applicata dal Gestore sulla base dei consumi riscontrati e nel rispetto delle deliberazioni dell'ARERA. E' riscossa dal Gestore all'interno del Perimetro del Servizio.
- 9.2 Il Gestore riconosce che la Tariffa Media e la sua articolazione assicurano la copertura integrale di tutti i costi di investimento, di esercizio e di manutenzione ordinaria delle opere esistenti e da realizzare in regime di Equilibrio Economico Finanziario sulla base dei presupposti indicati nel Piano Economico Finanziario.
- 9.3 L'articolazione tariffaria viene determinata dall'EGA nel rispetto delle Deliberazioni dell'ARERA. Nella modulazione della Tariffa sono assicurate le esenzioni e/o agevolazioni per i consumi domestici essenziali, sia nella prospettiva di educare al risparmio dell'acqua, sia nella prospettiva di preservare le utenze deboli nel rispetto di quanto previsto in materia dalle Autorità competenti.
- 9.4 Il Gestore è tenuto a dare attuazione ad ogni misura di tutela attiva dei diritti degli Utenti e di sostegno alle utenze deboli disposta dall'EGA, nel rispetto di quanto previsto in materia dalle Autorità competenti, fermo restando quanto previsto dall' art. 14 della presente Convenzione.
- 9.5 Il volume da fatturare per i servizi di fognatura e depurazione è determinato in misura pari al cento per cento del volume di acqua fornita.
- 9.6 Per le utenze industriali la tariffa dei servizi di fognatura e depurazione è determinata sulla base della qualità e della quantità delle acque reflue scaricate e sulla base del principio "chi inquina paga". È fatto salvo quanto previsto ai commi 5 e 6 dell'art. 155 del D.lgs. 152/2006.

Articolo 10 Criteri di calcolo e di applicazione della tariffa del Servizio

- 10.1 La Tariffa Media (TM) per ciascun anno di affidamento è determinata secondo quanto stabilito nel Metodo Tariffario e negli eventuali aggiornamenti dello stesso che dovessero intervenire durante l'affidamento, fermo restando il rispetto dell'Equilibrio Economico Finanziario.
- 10.2 La tariffa applicata all'Utenza, è articolata per tipologia di uso, per livello di consumo ed è gravata di IVA nella misura stabilita dalla legge.
- 10.3 Il Gestore, nell'applicazione della Tariffa deve rispettare gli obblighi di trasparenza dei documenti di fatturazione emanati dall'Autorità:

 10/21





- provvedere alla misura del volume erogato;
- applicare la Tariffa così come articolata dall'EGA mediante bollettazione periodica, con possibilità di procedere a bollettazione in acconto ed a conguaglio;
- verificare costantemente l'attendibilità delle previsioni di ricavo ed incasso per l'anno in corso;
- fornire regolarmente dettagliate informazioni in merito all'andamento della bollettazione ed agli incassi con le modalità previste dal protocollo di comunicazione tra EGA e Gestore;
- riscuotere la Tariffa dagli Utenti;
- comunicare all'EGA il dettaglio della metodologia applicata per il calcolo effettivo dei volumi fatturati agli Utenti nell'esercizio di riferimento.

10.4 L'EGA al fine della predisposizione del Piano Economico Finanziario di cui all'articolo 149 del D.Lgs. 152/2006 determina la Tariffa, secondo quanto previsto all'articolo 154 del D.Lgs. 152/2006 e dalle Deliberazioni dell'ARERA.

Articolo 11 Aggiornamento della Tariffa

- 11.1 La tariffa e la relativa articolazione è definita dal MTI mediante le determinazioni dell'ARERA.
- 11.2 L'articolazione tariffaria può essere modificata previa approvazione dell'EGA con cadenza inferiore all'anno ove sussistano giustificati motivi di carattere economico-finanziario, normativo, ma in nessun caso con applicazione retroattiva.
- 11.3 L'aggiornamento della tariffa decorre dal 1° gennaio di ogni anno.

Articolo 12 Misura del volume prodotto e del volume erogato

- 12.1 La misura del volume prodotto ed erogato costituisce elemento fondamentale per la corretta gestione del Servizio secondo i principi di Equilibrio Economico Finanziario della presente Convenzione, nel rispetto dei principi di tutela e risparmio della risorsa idrica attuale e futura.
- 12.2 Il Gestore deve provvedere a propria cura e spese con personale proprio o con ricorso a soggetti terzi qualificati, alla misurazione del volume di acqua effettivamente erogata alle utenze, suddividendo i consumi per tipologia di uso conforme all'articolazione tariffaria, adottando la massima diligenza.
- 12.3 Il Gestore deve provvedere a propria cura e spese mediante apparecchiature fisse a misurare e registrare in continuo la portata emunta dall'ambiente o acquistata da Terzi in relazione a tutti i punti di captazione e/o acquisizione della risorsa idrica.
- 12.4 La frequenza minima delle misurazioni del volume erogato è fissata in almeno due letture complete per ogni anno solare, salvo eventuali diverse disposizioni delle Autorità competenti.
- 12.5 Il Gestore è obbligato a mantenere costantemente aggiornato il bilancio idrico, disaggregato per schemi idropotabili così come definiti nel Piano d'Ambito, con il livello di dettaglio di cui al DM 08 gennaio 1997, n. 99 e successive modifiche ed integrazioni.

Articolo 13 Canone di Concessione del Servizio Idrico Integrato e pagamento delle rate dei mutui agli Enti Locali

- 13.1 Ai sensi del combinato disposto degli artt. 148 e 154 del D.Lgs. 152/06, i costi di funzionamento dell'EGA sono determinati e versati all'EGA in due rate di pari importo con scadenza 31 Marzo e 30 Settembre di ciascun anno nel rispetto della misura e delle modalità stabilite dall'ARERA.
- 13.2 Il Gestore, ai sensi dell'articolo 153 del D.Lgs. 152/2006 corrisponde agli Enti Locali, previa loro fatturazione, le rate dei mutui, al netto di eventuali contributi pubblici, assunti dagli stessi Enti per la realizzazione delle opere di acquedotto, fognatura e depurazione di cui all'art. 2.4 della presente Convenzione. Le rate dei mutui in scadenza nel periodo di affidamento del servizio, sono dettagliatamente specificate in apposito prospetto e riportate nel Piano Economico Finanziario.
- 13.3 L'EGA provvederà ad aggiornare periodicamente gli importi delle rate dei mutui di cui al comma precedente eventualmente rinegoziati dagli Enti Locali titolari, verificando comunque che eventuali modificazioni non alterino l'Equilibrio Economico Finanziario.

Titolo III

STRUMENTI PER IL MANTENIMENTO DELL'EQUILIBRIO ECONOMICO FINANZIARIO

Articolo 14 Raggiungimento e mantenimento dell'equilibrio economico-finanziario


- 14.1 Le Parti concorrono, sulla base delle rispettive responsabilità, a perseguire il raggiungimento e mantenimento dell'equilibrio economico-finanziario, secondo criteri di efficienza, in base agli strumenti previsti dalla regolazione tariffaria dell'ARERA e a quanto precisato nella presente convenzione.

Articolo 15 Istanza di riequilibrio economico-finanziario

- 15.1 Qualora durante il periodo regolatorio si verificano circostanze straordinarie ed eccezionali o giustificati motivi tecnici, di entità significativa e non previsti al momento della formulazione della predisposizione tariffaria tali da pregiudicare l'equilibrio economico-finanziario, il Gestore presenta all'EGA istanza di riequilibrio.
- 15.2 L'istanza deve contenere l'esatta indicazione dei presupposti che comportano il venir meno dell'equilibrio economico-finanziario, la sua puntuale quantificazione in termini economici e finanziari, la proposta delle misure di riequilibrio da adottare, nonché l'esplicitazione delle ragioni per le quali i fattori determinanti lo squilibrio non erano conosciuti o conoscibili al momento della formulazione della predisposizione tariffaria.
- 15.3 E' obbligo del Gestore comunicare altresì, nell'istanza e in forma dettagliata, tutte le iniziative messe in atto per impedire il verificarsi dei fattori determinanti lo scostamento.

Articolo 16 Misure per il mantenimento dell'equilibrio economico-finanziario

- 16.1 L'equilibrio Economico - Finanziario relativo all'affidamento oggetto della presente Convenzione si misura mediante gli "Indici di Equilibrio Economico - Finanziario" richiesti dall'ARERA e contenuti nel Piano Economico Finanziario.
- 16.2 L'alterazione anche di uno solo degli indici a livelli ritenuti non accettabili - secondo quanto di seguito indicato - dà luogo al venir meno delle condizioni di Equilibrio Economico Finanziario. A tal proposito, in presenza di un contratto di finanziamento o di garanzia, si ritiene pregiudicato l'Equilibrio Economico Finanziario qualora, per cause non imputabili al Gestore, il valore di anche uno solo dei parametri finanziari ADSCR, DSCR minimo e LLCR (calcolati in via storica e previsionale su base annuale con le modalità previste nelle definizioni della presente convenzione) risulti inferiore al minore tra il valore di 1,30 e quello contenuto nel contratto di finanziamento o garanzia o nella documentazione finanziaria accessoria stipulati o da stipularsi da parte del Gestore. In caso di alterazione dell'Equilibrio Economico Finanziario troveranno applicazione i commi da 5 a 15 del presente articolo.
- 16.3 Le Parti danno atto che il Piano d'Ambito vigente possiede i requisiti economici e finanziari riscontrati dagli "Indici di Equilibrio Economico - Finanziario" tali da garantire l'Equilibrio Economico - Finanziario per tutta la durata dell'affidamento.
- 16.4 Le parti assumono l'obbligo di raggiungere e mantenere l'Equilibrio Economico e Finanziario, secondo quanto previsto dalla presente Convenzione.
- 16.5 L'EGA effettua, su propria iniziativa con cadenza periodica o su motivata richiesta del Gestore, la valutazione della sussistenza dell'Equilibrio Economico Finanziario, ovvero del rischio che l'equilibrio venga meno. L'equilibrio si considera alterato sia per scostamenti positivi che negativi degli indici di riferimento.
- 16.6 In caso di alterazione dell'Equilibrio Economico - Finanziario, si procederà ad attuare azioni correttive sulle variabili economiche dell'affidamento al fine del ripristino dello stesso.
- 16.7 Tali azioni correttive dovranno:
- garantire che non si verifichino condizioni di redditività per il Gestore, derivanti anche dall'applicazione della Tariffa, superiori a quanto necessario ad assicurare l'effettivo fabbisogno finanziario che garantisce l'Equilibrio Economico - Finanziario come previsto nel Piano d'Ambito;
 - garantire al Gestore il ripristino dell'Equilibrio Economico - Finanziario dell'affidamento, di modo che esso possa, tra l'altro, puntualmente adempiere alle proprie obbligazioni nei confronti degli eventuali Enti Finanziatori.
- 16.8 In caso di attivazione di una procedura di riequilibrio, l'EGA ne darà comunicazione ai Finanziatori fornendo l'indicazione dei presupposti e delle ragioni che alla verifica hanno evidenziato un'alterazione dell'Equilibrio Economico Finanziario. Contestualmente l'EGA proporrà l'adozione di una o più misure di riequilibrio eventualmente anche stabilite con il Gestore.
- 16.9 A seguito del verificarsi dei presupposti di cui ai commi precedenti, l'EGA predispone ed approva tempestivamente e comunque entro e non oltre 60 giorni dall'attivazione della procedura di riequilibrio la rielaborazione del Piano di Ambito. Nel caso in cui le misure di riequilibrio proposte dall'EGA non siano accettate dal Gestore, entro i successivi trenta giorni le Parti nominano un consulente terzo di comprovata esperienza, con spese a carico del Gestore, che predispone entro i successivi trenta giorni una proposta di riequilibrio. Ove le Parti non accettino tale proposta entro i successivi trenta giorni, si applica la previsione di cui al successivo comma.
- 16.10 In caso di mancato accordo sul riequilibrio sarà in facoltà di ciascuna delle Parti recedere dalla presente Convenzione. In tale ipotesi troverà applicazione l'articolo 20.2.
- 16.11 Le misure di riequilibrio sono le azioni che l'EGA e di conseguenza il Gestore pongono in atto per riportare gli Indici dell'Equilibrio Economico - Finanziario a valori tali da determinare l'Equilibrio Economico - Finanziario.
- 16.12 Le misure di riequilibrio saranno adottate avendo attenzione a tutta la durata dell'affidamento.
- 16.13 Le eventuali misure di riequilibrio, cui è consentito far ricorso nell'ordine di priorità di seguito indicato, sono:
- a) revisione della predisposizione tariffaria, secondo i criteri, le modalità e nei limiti ammessi dalla regolazione dell'ARERA, con particolare riferimento a:
 - trattamento dei costi di morosità;
 - allocazione temporale dei conguagli e delle partite pregresse;



- rideterminazione del deposito cauzionale;
 - revisione dell'articolazione tariffaria che può comportare la modifica di una o più tariffe in relazione alle varie tipologie di uso e/o di fasce di consumo, a parità o meno di Tariffa Media;
 - rimodulazione del pagamento di canoni e mutui, sentiti i soggetti interessati;
 - modifica dei Costi Operativi.
- b) revisione del Programma degli Interventi, comunque garantendo il raggiungimento almeno dei livelli minimi di servizio, nonché il soddisfacimento della complessiva domanda dell'utenza;
- c) modifica del perimetro dell'affidamento o estensione della durata dell'affidamento, ove ne ricorrano i presupposti previsti dalla presente convenzione;
- d) richiesta di accesso alle misure di perequazione disciplinate dalla regolazione dell'ARERA, nei limiti previsti e in presenza dei requisiti fissati da quest'ultima;
- e) eventuali ulteriori misure definite dalle parti.
- 16.14 Le misure di compensazione saranno adottate senza avere effetto retroattivo e devono tener conto dei tempi necessari per completare la procedura di riequilibrio.
- 16.15 Le misure di cui al presente articolo possono essere richieste anche congiuntamente.

Articolo 17 Procedimento per la determinazione e approvazione delle misure di riequilibrio

- 17.1 L'EGA decide sull'istanza di riequilibrio presentata dal Gestore entro sessanta giorni dalla sua ricezione e trasmette all'ARERA la propria determinazione motivata contenente la proposta di adozione di una o più misure di riequilibrio, azionabili nell'ordine di priorità sopra riportato. Laddove nessuna delle misure di cui all'articolo precedente sia proficuamente attivabile nello specifico contesto considerato, l'EGA, previa specifica motivazione sul punto, sottopone alla valutazione dell'ARERA ulteriori misure di riequilibrio individuate con procedura partecipata dal Gestore.
- 17.2 L'ARERA verifica e approva le misure di riequilibrio determinate dall'EGA nell'ambito dei procedimenti di propria competenza e nei termini previsti dai medesimi, comunque non oltre centottanta giorni dalla ricezione. Ove ricorrano gravi ragioni di necessità e urgenza tali da mettere a rischio la continuità gestionale, l'ARERA può disporre misure cautelari.
- 17.3 L'istanza di riequilibrio deve tener conto anche dei rapporti economici con eventuali società patrimoniali proprietarie di infrastrutture nonché delle eventuali transazioni infragruppo, al fine di assicurare l'efficienza complessiva dei costi di gestione.

Titolo IV

ESECUZIONE E TERMINE DELLA CONVENZIONE - CESSAZIONE E SUBENTRO

Articolo 18 Divieto di sub concessione

- 18.1 E' fatto divieto al Gestore di sub concedere parzialmente e/o totalmente il Servizio oggetto della presente Convenzione, pena l'immediata risoluzione della medesima ai sensi dell'art. 33 con tutte le conseguenze di legge ivi inclusa l'escussione da parte dell'Ente d'Ambito della garanzia prestata ai sensi dell'art 34.
- 18.2 Il Gestore potrà avvalersi, nell'ambito di determinati segmenti del Servizio, dell'opera di terzi per l'esercizio di singole attività nel rispetto delle norme che regolano la libera concorrenza, ferma restando ogni eventuale responsabilità in capo al Gestore.

Articolo 19 Procedura di subentro alla gestione unica d'ambito e corresponsione del valore di rimborso al Gestore uscente

- 19.1 L'EGA è tenuto ad avviare la procedura di individuazione del nuovo soggetto Gestore almeno diciotto mesi prima della scadenza naturale della Convenzione e, nel caso di cessazione anticipata, entro tre mesi dall'avvenuta cessazione.
- 19.2 L'EGA verifica la piena rispondenza tra i beni strumentali e loro pertinenze, necessari per la prosecuzione del servizio, e quelli da trasferire al Gestore entrante.
- 19.3 L'EGA dispone l'affidamento al Gestore unico entro i sei mesi antecedenti la data di scadenza dell'affidamento previgente, comunicando all'ARERA le informazioni relative all'avvenuta cessazione e al nuovo affidatario.
- 19.4 L'EGA individua, con propria deliberazione da sottoporre all'approvazione dell'ARERA, su proposta del Gestore uscente, sentiti i Finanziatori, il valore di rimborso in base ai criteri stabiliti dalla pertinente regolazione dell'ARERA, prevedendone l'obbligo di corresponsione da parte del Gestore subentrante entro il novantesimo giorno antecedente all'avvio del nuovo affidamento. Tale pagamento dovrà essere garantito con apposita garanzia autonoma bancaria espressamente prevista negli atti del nuovo Affidamento. L'eventuale ritardo nel pagamento darà luogo all'applicazione di interessi legali. A tal fine, il Gestore formula la propria proposta entro i nove mesi antecedenti la data di scadenza della concessione; l'EGA delibera entro sessanta giorni dal ricevimento della proposta e trasmette all'ARERA la propria determinazione per la sua verifica e approvazione entro i successivi sessanta giorni.
- 19.5 In caso di disaccordo del Gestore in ordine alla determinazione del valore di rimborso effettuata dall'EGA, il Gestore medesimo può presentare le proprie osservazioni all'ARERA entro trenta giorni dall'adozione del provvedimento dell'EGA. L'ARERA tiene conto di tali osservazioni nell'ambito del procedimento di verifica e approvazione.

- 19.6 Alla scadenza della presente Convenzione, sia essa naturale o anticipata, ovvero in caso di revoca, recesso o risoluzione della stessa a qualunque titolo e solo a seguito del pagamento del valore di rimborso di cui al precedente comma, il Gestore uscente cede al Gestore subentrante, in condizioni di efficienza e buono stato di conservazione, tutti i beni strumentali e le loro pertinenze necessari per la prosecuzione del servizio, così come individuati dalla ricognizione effettuata d'intesa con l'EGA sulla base dei documenti contabili. In alternativa al pagamento, in tutto o in parte, del valore di rimborso, il Gestore subentrante può subentrare nelle obbligazioni del gestore uscente alle condizioni e nei limiti previsti dalle norme vigenti, con riferimento anche al disposto dell'art. 1406 del codice civile.
- 19.7 Ai sensi di quanto disposto dalla normativa di settore, il personale che precedentemente all'affidamento del servizio risulti alle dipendenze del Gestore uscente, ove ne ricorrano i presupposti e tenendo conto anche della disciplina del rapporto di lavoro applicabile in base al modello organizzativo prescelto nonché a seguito di valutazioni di sostenibilità ed efficienza rimesse all'EGA, può essere soggetto al passaggio diretto ed immediato al nuovo Gestore del servizio idrico integrato.
- 19.8 In caso di mancato pagamento del valore di rimborso, come determinato dall'EGA, nel termine indicato, il Gestore uscente prosegue nella gestione del SII fino al subentro del nuovo Gestore - limitatamente alle attività ordinarie, fatti salvi gli investimenti improcrastinabili individuati dall'EGA unitamente agli strumenti per il recupero dei correlati costi - attraverso la proroga della Convenzione entro il termine del periodo regolatorio pro tempore vigente e comunque nei limiti previsti dalle norme vigenti; ove si verifichi tale condizione, sono immediatamente escusse le garanzie prestate dal Gestore entrante al momento della sottoscrizione del contratto, ed è avviato nei confronti del Gestore entrante, ove ne ricorrano i presupposti, un procedimento sanzionatorio per mancata ottemperanza all'obbligo di versamento del valore residuo.

Articolo 20 Riscatto e recesso

- 20.1 L'EGA può riscattare il Servizio prima della scadenza prevista dall'art.6 della presente Convenzione, con le modalità e nei tempi previsti nell'art. 24 del R.D. 15 ottobre 1925 n. 2578.
- 20.2 Il riscatto comporta la restituzione agli Enti Locali dei beni affidati al Gestore con la Convenzione, nonché degli altri beni successivamente affidati o realizzati dal Gestore e funzionali all'espletamento del Servizio (beni mobili ed immobili) previa corresponsione del valore di rimborso di cui all'Art. 19 e di una somma in denaro calcolata ai sensi dell'art. 24, comma 4, lettera c) del R.D. 15 ottobre 1925, n. 2578. L'efficacia del riscatto di cui al presente articolo sarà soggetta al previo pagamento al Gestore delle somme di cui al presente comma.
- 20.3 L'EGA e/o il Gestore potranno recedere unilateralmente dalla presente Convenzione con un preavviso scritto di 90 giorni nel caso in cui si verifichi un evento di Forza Maggiore che renda impossibile continuare il rapporto contrattuale e che abbia una durata continuativa superiore a 12 mesi.

Titolo V


PREROGATIVE ED ULTERIORI OBBLIGHI TRA LE PARTI

Articolo 21 Funzioni dell'EGA

- 21.1 L'EGA svolge funzioni di indirizzo e vigilanza sull'operato del gestore per l'esercizio delle attività inerenti la presente Convenzione, al fine di assicurare il rispetto dei livelli e delle condizioni in essa previste.
- 21.2 L'EGA nell'espletamento delle sue funzioni adotta ogni forma di collaborazione al fine di:
- facilitare l'accesso alle informazioni in possesso degli Enti Locali;
 - agevolare l'acquisizione dei pareri ed autorizzazioni da parte degli Enti competenti anche mediante la convocazione delle conferenze di servizi al fine di minimizzare i tempi di rilascio di tutte le autorizzazioni necessarie per la realizzazione delle infrastrutture del Servizio previste nel Programma degli Interventi;
 - acquisire i programmi di sviluppo urbanistico dei territori dell'ATO;
 - diffondere presso gli Enti Locali le informazioni relative al Servizio.
- 21.3 L'EGA può, per tutta la durata della presente Convenzione, accedere alle infrastrutture idriche in dotazione al Gestore e verificarne lo stato e la consistenza anche nella fase di costruzione in conseguenza del potere di controllo attribuito all'EGA stessa ai sensi dell'art. 152 del D.Lgs. 152/2006.

Articolo 22 Controllo esercitato dall'EGA

- 22.1 L'EGA controlla il Servizio secondo i principi e le disposizioni contenute nella normativa vigente.
- 22.2 Il Gestore presta all'EGA la più ampia collaborazione nello svolgimento dell'attività di controllo mettendo a disposizione quanto necessario anche per le attività di monitoraggio e controllo di cui ai commi successivi.
- 22.3 Per "monitoraggio" si intende l'attività svolta dall'EGA e supportata dal Gestore consistente nella raccolta di informazioni quantitative e qualitative in merito all'andamento dell'affidamento, secondo contenuti e modalità definite dalla presente Convenzione



22.4 Per "controllo" si intende l'attività svolta dall'EGA e supportata dall'attività di monitoraggio consistente nella verifica di confronto tra le grandezze previste (ex-ante) e le grandezze effettivamente rilevate (ex-post) nonché nelle successive azioni conseguenti.

22.5 Per tutta la durata dell'affidamento il Gestore è obbligato a comunicare i dati previsti dalla presente Convenzione per consentire all'EGA di svolgere in modo efficace ed efficiente le attività di monitoraggio e controllo.

Articolo 23 Controlli a campione

23.1 L'attività di controllo esercitata dall'EGA sull'operato del Gestore oltre che con i mezzi e le modalità procedurali regolari e cadenzate indicate nella presente Convenzione, potrà essere esercitata mediante controlli a campione su singoli aspetti operativi e gestionali.

23.2 In forza del comma precedente, l'EGA potrà richiedere al Gestore l'invio di copia di documenti inerenti la gestione operativa ed i vari aspetti della realizzazione degli investimenti.

23.3 Controlli a campione potranno essere effettuati da personale dipendente dell'EGA eventualmente assistiti da tecnici esterni da questa incaricati. I controlli dell'EGA in ogni caso dovranno avvenire con preavviso e senza intralciare l'operatività del Gestore.

Articolo 24 Ulteriori obblighi dell'EGA

24.1 Per il raggiungimento del progressivo miglioramento dello stato delle infrastrutture e della qualità delle prestazioni erogate agli utenti, in attuazione della normativa vigente, l'Ente di governo dell'ambito si impegna ad ottemperare agli obblighi previsti dalla presente Convenzione, tra cui:

- adottare procedure partecipate che, con il coinvolgimento dei soggetti interessati, permettano di identificare in modo trasparente le priorità di intervento e gli obiettivi di qualità, verificandone la sostenibilità economico-finanziaria e tecnica;
- aggiornare le priorità di intervento sulla base delle principali criticità riscontrate e predisporre, coerentemente e nei tempi previsti, il Programma degli Interventi e il Piano Economico-Finanziario;
- approvare gli atti di propria competenza sulla base di istruttorie appropriate, per mantenere il necessario grado di affidabilità, chiarezza, coerenza e trasparenza della presente Convenzione.

24.2 L'EGA è altresì obbligato a:

- avviare la procedura di individuazione del nuovo soggetto Gestore almeno diciotto mesi prima della scadenza naturale della presente Convenzione e, nel caso di cessazione anticipata, entro tre mesi dall'avvenuta cessazione;
- provvedere alla predisposizione tariffaria, anche per i grossisti operanti nel territorio di propria competenza, e all'adempimento degli ulteriori obblighi posti in capo agli EGA dalla regolazione dell'ARERA, nel rispetto dei criteri, delle procedure e dei termini stabiliti dall'ARERA medesima;
- garantire gli adempimenti previsti dalle disposizioni normative e regolamentari applicabili al servizio idrico integrato adottando, nei termini previsti, gli atti necessari;
- garantire lo svolgimento della procedura di subentro nelle modalità e nei tempi previsti dalla normativa vigente;
- adempiere alle obbligazioni nascenti dalla Convenzione al fine di garantire le condizioni economiche, finanziarie e tecniche necessarie per la erogazione e la qualità del servizio;
- controllare le attività del Gestore, raccogliendo, verificando e validando dati e informazioni inviate dal Gestore medesimo, anche nell'ambito dei procedimenti di attuazione della regolazione dell'ARERA.

Articolo 25 Ulteriori obblighi e responsabilità del Gestore


25.1 Il Gestore è responsabile del buon funzionamento del Servizio secondo quanto previsto dalla presente Convenzione.

25.2 Il Gestore è responsabile, altresì, della gestione delle opere affidate con la presente Convenzione nonché di quelle che andrà a realizzare o che verranno ad esso affidate nel periodo di affidamento. La proprietà di tutte le opere affidate dagli Enti Locali resta degli stessi Enti Locali.

25.3 Il Gestore è responsabile, per tutta la durata dell'affidamento, della progettazione, della direzione dei lavori e della realizzazione degli interventi di cui al Piano d'Ambito approvato e vigente nei modi e nei termini temporali indicati dal Programma degli Interventi, secondo le normative vigenti, fermo restando quanto previsto all'art. 14 della Convenzione.

25.4 Il Gestore è obbligato a:

- raggiungere i livelli, ai quali è commisurata la tariffa, di qualità, efficienza e affidabilità del servizio da assicurare all'utenza, previsti dalla regolazione dell'ARERA e assunti dalla presente Convenzione e di adeguarsi ad un incremento dei Livelli del Servizio previsti dalle normative sopravvenute nel rispetto dell'Equilibrio Economico Finanziario;
- rispettare i criteri e le modalità di applicazione delle tariffe determinate dall'EGA in base alla regolazione



dell'ARERA, curando e comunicando agli utenti il loro aggiornamento annuale;

- adottare la massima attenzione alle esigenze degli Utenti in osservanza di quanto specificato nella presente Convenzione con particolare riferimento al Regolamento ed alla Carta del Servizio in conformità alla normativa vigente e alla regolazione dell'ARERA;
- alla realizzazione delle opere di cui al Programma degli Interventi nei modi e nei termini temporali in esso indicati e secondo le normative vigenti;
- predisporre modalità di controllo del corretto esercizio del servizio ed in particolare un sistema tecnico adeguato come previsto dall'art. 165 del d.lgs. 152/2006;
- trasmettere all'EGA le informazioni tecniche, gestionali, economiche, patrimoniali e tariffarie riguardanti tutti gli aspetti del servizio idrico integrato, sulla base della pertinente normativa e della regolazione dell'ARERA;
- prestare ogni collaborazione per l'organizzazione e l'attivazione dei sistemi di controllo integrativi che l'EGA ha facoltà di disporre durante tutto il periodo di affidamento;
- dare tempestiva comunicazione all'EGA del verificarsi di eventi che comportino o che facciano prevedere irregolarità nell'erogazione del servizio, nonché assumere ogni iniziativa per l'eliminazione delle irregolarità, in conformità con le prescrizioni dell'EGA medesimo;
- restituire all'EGA, alla scadenza dell'affidamento, tutte le opere, gli impianti e le canalizzazioni del servizio idrico integrato in condizioni di efficienza ed in buono stato di conservazione, coerentemente con le previsioni del Piano di Ambito;
- prestare le garanzie finanziarie e assicurative previste dalla Convenzione, per tutta la durata della presente Convenzione, il Gestore è tenuto a dotarsi di adeguate coperture assicurative per danni a terzi e per i rischi derivanti da propri inadempimenti; a tal fine sono considerati terzi anche gli Enti Locali e l'EGA;
- pagare le penali e dare esecuzione alle sanzioni;
- attuare le modalità di rendicontazione delle attività di gestione previste dalla normativa vigente;
- curare l'aggiornamento dell'atto di Ricognizione;
- proseguire nella gestione del servizio fino al subentro del nuovo Gestore, secondo quanto previsto dalla regolazione dell'ARERA e dalla presente Convenzione;
- rispettare gli obblighi di comunicazione previsti dalla regolazione dell'ARERA e dalla presente Convenzione.

25.5 Il Gestore è altresì tenuto:

- alla gestione operativa ed alla manutenzione delle infrastrutture e degli impianti;
- a fornire tempestivamente e nelle forme richieste dall'EGA tutte le informazioni necessarie alla stessa per verificare la permanenza in capo al Gestore dei requisiti inerenti l'affidamento "in house";
- ad assumere a suo carico le passività, al netto di eventuali contributi pubblici, contratte dagli Enti Locali per la realizzazione delle opere di acquedotto, fognatura e depurazione, come meglio indicato all'art. 13 della Convenzione.

25.6 Per quanto attiene alla realizzazione del Programma degli Interventi il Gestore è obbligato:

- all'osservanza di tutte le leggi comunitarie, statali e regionali in materia di affidamento di appalti di lavori, servizi e forniture;
- ad attenersi alle procedure di comunicazione, di programmazione e controllo definite dall'EGA di concerto con il Gestore;
- ad individuare e nominare le figure con responsabilità tecniche e gestionali previste dalla legislazione in materia di sicurezza e di antinfortunistica. I nominativi dei soggetti responsabili, così come ogni variazione in merito, dovranno essere tempestivamente comunicati all'EGA;
- al rispetto di quanto previsto dalle norme vigenti in materia di prescrizioni minime di sicurezza e di salute da attuare nei cantieri temporanei o mobili e successive modificazioni e integrazioni.

25.7 Al Gestore è delegato, ai sensi dell'art. 6 comma 8 del T.U. 327/01, l'esercizio dei poteri espropriativi relativamente alla realizzazione delle opere inserite nel Programma degli Interventi, per semplificare ed ottimizzare i tempi di gestione delle procedure espropriative stesse. Alla delega dei poteri di cui sopra corrisponderà l'assunzione di qualsiasi responsabilità giuridica e processuale connessa all'esercizio degli stessi.

25.8 Il Gestore è tenuto altresì ad osservare tutte le disposizioni in materia di assicurazioni sociali, previdenziali e di assunzioni obbligatorie; ad applicare tutte le norme contenute nei contratti collettivi nazionali di lavoro della categoria del settore idrico; a curare che nell'esecuzione del Servizio e dei lavori siano adottati i provvedimenti e le cautele necessarie per garantire la vita e l'incolumità del personale addetto e dei terzi e per evitare danni a beni pubblici e privati.

25.9 Il Gestore può prestare servizi a favore di Terzi utilizzando criteri di massima cautela e comunque purché:

- il volume d'affari sviluppato al di fuori del presente affidamento diretto "in house" risulti, in ogni momento, nelle



percentuali ammesse dalla legge, sul piano "quali-quantitativo" rispetto a quello connesso al ciclo idrico integrato quale servizio pubblico, dovendosi di volta in volta tener conto dell'evoluzione normativo-giurisprudenziale in materia, con particolare riferimento alla Corte di Giustizia dell'Unione Europea, ai fini della costante legittimità del presente affidamento "in house";

- le attività svolte al di fuori del territorio dell'ATO, nei limiti di cui sopra, siano compatibili con lo statuto societario e con la normativa vigente e non pregiudichino l'efficacia del Servizio oggetto della presente Convenzione e comunque dei cittadini e degli Utenti.

Articolo 26 Dichiarazioni e garanzie

26.1 Il Gestore CIIP Spa dichiara espressamente di:

- essere consapevole delle funzioni e responsabilità che le norme vigenti relative alla gestione del Servizio Idrico Integrato pongono a carico del soggetto Gestore e di assumere su di sé tali responsabilità e funzioni senza riserva alcuna, dalla data di decorrenza della presente Convenzione.
- essere edotto e consapevole che la realizzazione degli interventi previsti nel Programma degli Interventi, la gestione operativa delle reti, degli impianti, delle dotazioni infrastrutturali esistenti alla data di inizio dell'affidamento e da realizzare successivamente e la gestione dell'Utenza debbono essere svolti nell'interesse primario del cittadino di oggi e delle generazioni future;
- aver preso visione integrale del Piano d'Ambito e di approvarne gli indirizzi metodologici ed i contenuti di dettaglio.

Articolo 27 Tutela della risorsa idrica

27.1 Il Gestore è tenuto all'osservanza delle vigenti disposizioni normative in materia di protezione delle acque dall'inquinamento, di controllo della qualità delle acque e di economia idrica.

27.2 Il Gestore è tenuto ad adottare un adeguato sistema di controllo territoriale sullo stato globale del Servizio che sia finalizzato ad assicurare all'Utenza acqua di buona qualità, a verificare costantemente lo stato degli scarichi nei corpi recettori e ad individuare situazioni di crisi, in atto o potenziali, nelle reti e negli impianti e, in generale, nell'organizzazione del Servizio. A tal fine il Gestore deve dotarsi di un adeguato servizio di controllo territoriale e di un laboratorio di analisi per i controlli di qualità delle acque alla presa, nelle reti di adduzione e di distribuzione, nei potabilizzatori e nei depuratori, ovvero stipula apposita Convenzione con altri soggetti Gestori di Servizi Idrici.

27.3 Il Gestore è obbligato ad adottare il Piano di Ricerca e Riduzione delle Perdite Idriche così come indicato nel Programma degli Interventi.

27.4 L'utilizzo delle reti e degli impianti per scopi diversi da quello del Servizio, va preventivamente autorizzato dall'EGA previa verifica della compatibilità con l'utilizzo prioritario della risorsa idrica e con la normativa inerente l'affidamento del Servizio.

Articolo 28 Carta del Servizio e Cultura dell'Acqua

28.1 Il Gestore è tenuto a garantire la tutela degli Utenti attraverso i principi e le modalità di cui alla Carta del Servizio, nella quale sono indicati i principali fattori di qualità del Servizio e gli standard minimi di continuità e regolarità.

28.2 E' fatto obbligo al Gestore assicurare agli Utenti un'adeguata conoscenza della quantità e qualità delle acque fornite e trattate, dei dati e delle informazioni inerenti la gestione del Servizio, fornendo a ciascun Utente una copia della Carta del Servizio.

28.3 L'efficacia della Carta del Servizio è periodicamente verificata dalle Autorità competenti.

28.4 Le modifiche della Carta del Servizio vengono approvate dall'EGA su proposta del Gestore e su iniziativa dello stesso EGA fermo restando quanto previsto dell' art.14.

28.5 Il Gestore si impegna altresì ad effettuare, di comune intesa con l'EGA, azioni sulla "Cultura dell'Acqua" attraverso l'organizzazione di iniziative dirette alla cittadinanza, agli studenti ed agli operatori del settore.

Articolo 29 Regolamento del Servizio

29.1 Il Gestore è tenuto ad erogare il Servizio agli Utenti sulla base delle previsioni contenute nella presente Convenzione, nel Regolamento del SII e nella Carta del Servizio, comprendenti tra l'altro, le condizioni generali dei contratti di fornitura, le disposizioni tecniche relative agli allacciamenti alle reti, le condizioni di pagamento e tutte le altre disposizioni particolari atte a realizzare un rapporto di Utenza chiaro e trasparente.

29.2 Al Regolamento di Servizio viene data ampia pubblicità, con inserimento sui siti web dell'EGA e del Gestore e con invio a tutti gli Enti Locali. Copia del Regolamento di Servizio è consegnato a ciascun Utente al momento dell'attivazione del rapporto di Utenza.

29.3 Le modifiche del Regolamento di Servizio vengono approvate dall'EGA su proposta del Gestore e su iniziativa dello stesso EGA, per adeguamento ad obblighi normativi, fermo restando quanto previsto dell' art. 14.



Articolo 30 Rapporti tra grossista, EGA e Gestore

- 30.1 L'EGA provvede agli obblighi di predisposizione tariffaria, previsti dalla pertinente regolazione, anche in relazione ai grossisti operanti nel territorio di propria competenza. Si applicano, anche in tali fattispecie, le norme e le procedure relative alla predisposizione tariffaria previste dalla regolazione dell'ARERA, ivi comprese le conseguenze in caso di inadempimento degli obblighi previsti in capo al grossista e all'EGA.
- 30.2 Il Grossista eroga i propri servizi alle condizioni economiche determinate dall'EGA in attuazione dei provvedimenti dell'ARERA e nel rispetto delle deliberazioni di quest'ultima e della presente Convenzione.
- 30.3 Laddove un grossista eroghi servizi a diversi soggetti gestori, operanti in una pluralità di ATO, provvede agli obblighi di predisposizione tariffaria l'EGA nel cui territorio è localizzato l'impianto, previo parere, da rendere entro 30 giorni, dell'EGA competente per il gestore servito. Decorsi 30 giorni senza che il parere sia stato reso, l'EGA competente procede.

TITOLO VI


PENALI E SANZIONI

Articolo 31 Penali

- 31.1 L'EGA, in caso di mancato raggiungimento da parte del Gestore degli standard aggiuntivi eventualmente definiti dal medesimo EGA, rispetto a quelli uniformi stabiliti dall'Autorità o di mancata ottemperanza da parte del Gestore agli obblighi di comunicazione e trasmissione previsti dalla presente Convenzione, è tenuto ad applicare, previa verifica in ordine alle cause e alle correlate responsabilità, specifiche penali, i cui valori massimi e minimi dovranno essere raccordati con quelli previsti dalla regolazione vigente per violazione dei corrispondenti standard minimi.
- 31.2 Le penali sono proporzionate alla gravità dell'inadempimento o dell'irregolarità e vanno da un minimo, per ogni singola infrazione, dello 0,002 % del fatturato annuo ad un massimo dello 0,01 % del fatturato annuo.
- 31.3 Le penalità definitivamente comminate, non dovranno superare complessivamente nei tre anni il 2,5% del valore del fatturato medio annuo (calcolato sui medesimi 3 anni).
- 31.4 In ogni caso prima di procedere all'applicazione delle penali, l'EGA provvederà alla contestazione per iscritto al Gestore dell'inadempimento che ha dato origine al procedimento sanzionatorio, con indicazione della penale che intende applicare. Il Gestore nei termini di 45 giorni dalla ricezione della predetta contestazione potrà formulare, sempre per iscritto, le proprie deduzioni o difese in merito. L'EGA non potrà adottare il provvedimento sanzionatorio prima che siano trascorsi almeno 60 giorni dall'invio della contestazione ed in tale provvedimento dovrà indicare le ragioni per le quali ha inteso accogliere o non accogliere, in tutto o in parte le ragioni addotte dal Gestore a sua giustificazione.
- 31.5 L'EGA comunica all'ARERA le penali applicate al Gestore ai sensi del precedente comma, per le successive determinazioni di competenza.
- 31.6 Le penalità di cui ai commi precedenti non possono essere applicate per violazioni già contestate ed oggetto di provvedimento sanzionatorio da parte dell'ARERA e se applicate dovranno essere rimborsate al Gestore.
- 31.7 Le somme derivanti dall'applicazione da parte dell'EGA delle penalità di cui ai commi precedenti saranno di norma destinate dall'EGA alla realizzazione di interventi e/o studi afferenti il servizio non ricompresi nella pianificazione vigente.

Articolo 32 Sanzioni e sostituzione provvisoria

- 32.1 L'EGA è tenuto a segnalare all'ARERA, dandone comunicazione al Gestore, i casi di violazione delle disposizioni recate dalla regolazione settoriale per i seguiti sanzionatori di competenza.
- 32.2 In caso di grave inadempimento alle previsioni della presente Convenzione imputabile al Gestore, ed in particolare, qualora venga compromessa la qualità delle acque con conseguente rischio per la salute collettiva, ovvero il Servizio non venga erogato che parzialmente, l'EGA avrà facoltà, salvo ogni ulteriore e diverso provvedimento a tutela del pubblico interesse, di sostituire il Gestore.
- 32.3 La sostituzione è preceduta dalla messa in mora, da adottarsi con l'impiego della procedura di contestazione di cui all'art. 33.2 che segue, con cui l'EGA contesta al Gestore, inviandone copia ai Finanziatori, l'inadempimento riscontrato, intimando al Gestore stesso di rimuovere le cause che lo hanno provocato entro un termine proporzionato alla gravità dell'inadempimento ed in ogni caso non inferiore a 45 giorni.
- 32.4 I Finanziatori potranno prevenire la sostituzione provvisoria notificando all'EGA, entro il termine di cui sopra, della loro intenzione di intervenire a curare direttamente o indirettamente e nei limiti di legge l'inadempimento del Gestore, adoperandosi per quanto in loro potere per far sì che il Gestore adempia. Dalla data di ricevimento da parte dell'EGA di tale comunicazione ai Finanziatori, decorrerà un ulteriore termine di 45 giorni per permettere la cura dell'inadempimento e prevenire così la sostituzione provvisoria. Decorsi inutilmente i termini, l'EGA potrà procedere alla sostituzione provvisoria.
- 32.5 In ogni caso, la sostituzione di cui al presente articolo non potrà avvenire per un periodo complessivamente superiore



a 120 giorni. Durante il periodo di sostituzione il Gestore avrà comunque diritto a percepire la Tariffa. L'EGA si rivarrà sulla cauzione di cui all'art. 34 che segue al fine di recuperare i costi relativi alla sostituzione.

Articolo 33 Sanzione risolutoria

33.1 Risoluzione della presente Convenzione per inadempimento del Gestore

- Le parti convengono che la presente Convenzione si risolverà di diritto, ai sensi dell'art. 1353 c.c., in caso di scioglimento del Gestore. Sono dedotte in clausola risolutiva espressa, ai sensi dell'art.1456 c.c., le inadempienze di particolare gravità, ed in particolare, quando il Gestore ceda o sub conceda parzialmente o totalmente il Servizio in violazione dell'art 18 della presente Convenzione, nonché l'interruzione del Servizio (acquedotto o fognatura o depurazione) per una popolazione superiore al 15% di quella dell'intero ATO per una durata superiore a cinque giorni consecutivi, imputabile a colpa grave o dolo del Gestore.
- Fermo restando quanto sopra, l'EGA, nei seguenti casi:
 - ripetute gravi deficienze nella gestione del Servizio previa messa in mora rimasta senza effetto;
 - ripetute gravi inadempienze ai disposti della presente Convenzione previa messa in mora rimasta senza effetto ed in particolare relativamente agli obblighi previsti dalla presente Convenzione, del Regolamento del Servizio e della Carta del Servizio, nonché nei casi in cui non vengano osservate le disposizioni inerenti la sicurezza;

potrà risolvere ai sensi e per gli effetti dell'art. 1454 c.c. la presente Convenzione previo invito al Gestore, avvisando contestualmente anche i Finanziatori, a porre rimedio alle inadempienze entro un congruo termine, in ogni caso non inferiore a 60 giorni. I Finanziatori potranno prevenire la risoluzione della presente Convenzione notificando all'EGA, nel rispetto dei termini previsti all'art. 32.3, la loro intenzione di intervenire a curare direttamente o indirettamente e nei limiti di legge l'inadempimento del Gestore, adoperandosi per quanto in loro potere per far sì che il Gestore adempia. Dalla data di ricevimento da parte della EGA di tale comunicazione da parte dei Finanziatori, decorrerà un ulteriore termine di 90 giorni per permettere la cura dell'inadempimento e prevenire così la risoluzione. Decorsi inutilmente i termini di cui sopra l'EGA potrà risolvere di diritto la presente Convenzione.

- Ai fini della risoluzione per inadempimento del Gestore sono ritenute gravi inadempienze o deficienze quelle violazioni le cui sanzioni irrogabili superano complessivamente il limite di cui all'art. 31.3.

33.2 Risoluzione della presente Convenzione per inadempimento dell'EGA

Qualora l'EGA si renda inadempiente agli obblighi di cui alla presente Convenzione il Gestore avrà diritto di risolvere la presente Convenzione ai sensi dell'art. 1454 del Codice Civile previa formale diffida ad adempiere entro un congruo termine in ogni caso non inferiore a 90 giorni. Decorso inutilmente tale termine la presente Convenzione si considererà risolta di diritto.

33.3 Risoluzione ai sensi dell'art. 1467 c.c.

- Ciascuna delle parti potrà avvalersi delle disposizioni di cui all'art. 1467 del Codice Civile, con preavviso scritto di 90 giorni, qualora ne ricorrano tutti i presupposti ed in particolare in caso di mancato raggiungimento dell'Equilibrio Economico e Finanziario anche a seguito dell'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 14 che precede.
- Entro il termine di cui sopra, la parte contro la quale è domandata la risoluzione potrà prevenire la risoluzione della presente Convenzione offrendo di modificare le condizioni della stessa ripristinando l'Equilibrio Economico Finanziario.
- In tutti i casi di risoluzione di cui al presente articolo si applicano le disposizioni di cui all'art. 6 commi da 4 a 6 e di cui all'art. 19 commi da 6 a 8 della Convenzione.

TITOLO VII

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 34 Garanzie

- 34.1 In materia di garanzie, si applica la normativa pro tempore vigente, unitamente alle disposizioni della presente Convenzione.
- 34.2 A garanzia dell'adempimento degli obblighi assunti con la presente Convenzione, al momento della sottoscrizione del contratto il Gestore rilascia una cauzione pari al 2% dei ricavi di esercizio previsti per l'anno 2008, ferma restando la facoltà dell'EGA di aggiornare, previo preavviso al Gestore, l'importo di detta cauzione in relazione ai ricavi di esercizio dell'anno precedente all'aggiornamento.
- 34.3 La cauzione potrà essere versata in numerario, presso la Tesoreria dell'EGA, ovvero, mediante fideiussione prestata da un Istituto Bancario o Assicurativo autorizzato, con modalità a prima richiesta e senza il beneficio della preventiva escussione a garanzia del corretto adempimento di tutte le obbligazioni e delle penali assunte con la presente Convenzione e con i suoi allegati.
- 34.4 Il Gestore si impegna a dare comunicazione all'EGA del rinnovo di detta fideiussione ovvero a consegnare la fideiussione sostitutiva entro e non oltre 2 mesi precedenti la relativa data di scadenza.

- 34.5 Da detta cauzione l'EGA potrà prelevare l'ammontare delle penalità eventualmente dovute dal Gestore a causa dell'avvenuto accertato inadempimento degli obblighi previsti nella presente Convenzione nel limite massimo di cui sopra.
- 34.6 Ricorrendo l'ipotesi di cui al comma precedente, il Gestore sarà tenuto a reintegrare le somme prelevate entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione scritta dell'EGA, pena la risoluzione della Convenzione, decorsi infruttuosamente tre mesi dall'avvenuta messa in mora. L'EGA non potrà chiedere tale reintegro più di una volta all'anno.
- 34.7 La prestazione della garanzia non limita l'obbligo del Gestore di provvedere all'intero risarcimento dei danni causati, in base alle norme di legge.

Articolo 35 Assicurazioni

- 35.1 Il Gestore, ferme restando le proprie responsabilità per eventuali danni a persone o cose derivanti dall'esecuzione della presente Convenzione, si impegna a stipulare idonee coperture assicurative, anche per conto dell'EGA e degli Enti Locali ex art. 1891 del Codice Civile.
- 35.2 In particolare, il Gestore si impegna a stipulare e a mantenere efficaci per tutta la durata della Convenzione, secondo gli standard del Mercato Assicurativo e con primarie Compagnie di Assicurazione, le seguenti Polizze Assicurative:
- Polizza Responsabilità Civile Terzi (RCT) a copertura di eventuali danni a cose e/o persone di Terzi, Inclusi l'EGA e gli Enti Locali, derivanti dall'esecuzione della presente Convenzione. Tale polizza dovrà prevedere un massimale non inferiore ad Euro 2.500.000,00;
 - Polizza Responsabilità Civile Dipendenti e Collaboratori (RCO) a copertura degli infortuni subiti dai dipendenti del Gestore durante l'esecuzione dei lavori oggetto della presente Convenzione. Tale Polizza dovrà prevedere un massimale non inferiore ad Euro 2.500.000,00 con un sottolimito non inferiore ad Euro 1.000.000,00 per persona;
 - Polizza Responsabilità Civile Inquinamento Accidentale a copertura di eventuali danni a cose e/o persone terze, inclusi l'EGA e gli Enti Locali, derivanti da eventi di inquinamento accidentale accaduti nel periodo di durata delle presenti Convenzione. Tale Polizza dovrà prevedere un massimale non inferiore ad Euro 2.500.000,00;
 - Ogni altra Polizza che sia o che divenga obbligatoria ai sensi delle leggi vigenti, a titolo esemplificativo Polizza Responsabilità Civile Auto (RCA);
 - Polizza All Risks per protezione degli impianti contro i rischi di Calamità Naturali con un massimale in base al tipo di calamità da un minimo di Euro 500.000 ad un massimo pari ad Euro 2.500.000;
 - Il Gestore si impegna, sotto la propria responsabilità, a far sì che i lavori di costruzione, ampliamento, manutenzione che saranno effettuati in esecuzione della presente Convenzione, siano adeguatamente assicurati secondo i termini di legge (L. 163/2006), nonché secondo quanto richiesto in un'ottica di finanza di progetto.
- 35.3 Limiti, massimali e somme assicurate, di cui al punto 2, dovranno essere adeguate in base agli incrementi di valore derivanti dalla realizzazione del programma degli interventi di cui al Piano di Ambito.
- 35.4 Le parti si danno reciprocamente atto che qualora l'importo complessivo dei premi assicurativi, rivalutato secondo gli standard e tenuto conto degli adeguamenti previsti dal precedente punto 4, in qualunque momento durante il periodo di durata della presente Convenzione, aumentasse di oltre il 10% rispetto all'importo complessivo dei premi assicurativi indicato nel Piano Economico Finanziario, tale evento costituirà motivo di attivazione di una procedura di riequilibrio come stabilito dalla presente Convenzione.
- 35.5 Il Gestore è tenuto a trasmettere copia all'EGA dei contratti di assicurazione di cui sopra entro 90 giorni dalla sottoscrizione del presente contratto. Il mancato adempimento è motivo di risoluzione della presente Convenzione.

Articolo 36 Modalità di aggiornamento della Convenzione

- 36.1 Le Parti provvedono all'aggiornamento del testo della presente Convenzione, almeno all'inizio di ciascun periodo regolatorio, coerentemente con i termini stabiliti dall'ARERA per la trasmissione della predisposizione tariffaria, ai sensi di quanto previsto dall'Articolo 8 della presente Convenzione.
- 36.2 Indipendentemente da quanto previsto nel comma precedente nel caso in cui, in corso di esecuzione della presente Convenzione, intervengano modifiche nella normativa di livello comunitario, nazionale o regionale o nelle disposizioni dell'ARERA concernente il settore dei servizi pubblici in generale e del Servizio in particolare, l'EGA si riserva la facoltà, fatti salvi gli obblighi di legge, e sentito il Gestore, di adeguare il contenuto delle disposizioni di cui alla presente Convenzione apportandovi ogni variazione, integrazione e modifica che si dovesse rendere necessaria al fine di garantire il rispetto della normativa vigente, nel rispetto dell'Equilibrio Economico Finanziario. Nell'ipotesi in cui, per effetto delle modifiche normative intervenute, dovessero venir meno in capo al Gestore le condizioni previste dalla legge per l'affidamento del Servizio, l'EGA, fermo restando quanto previsto all'Art. 32 e all'Art. 33, si riserva, previo invito al Gestore a rimuovere le cause di cui sopra entro 180 giorni dalla notifica, la facoltà di risolvere la presente Convenzione.



Articolo 37 Elezione di domicilio

37.1 Il Gestore elegge domicilio in Ascoli Piceno, Viale della Repubblica n. 24.

37.2 L'EGA elegge domicilio in Ascoli Piceno, Viale Indipendenza n. 42.

Articolo 38 Foro Competente

38.1 Qualunque controversia dovesse insorgere tra le parti in merito alla validità, efficacia ed esecuzione della presente Convenzione e di ogni atto integrativo, sarà demandata all'Autorità giudiziaria competente per materia e territorio.

38.2 Qualsiasi controversia dovesse insorgere tra l'EGA e il Gestore, in dipendenza della presente Convenzione, non sospende le obbligazioni assunte con la presente.

Articolo 39 Divieto di cessione

39.1 Fermo restando quanto previsto al comma 2 che segue, il Gestore non può cedere o trasferire a terzi la titolarità della presente Convenzione né uno o più obblighi e/o diritti nascenti da questa, salva espressa autorizzazione dell'Assemblea dell'EGA.

39.2 L'EGA approva sin d'ora la cessione dei crediti nascenti dalla presente Convenzione ai Finanziatori.

Articolo 40 Disposizioni finali

40.1 Per tutto quanto non previsto nella presente Convenzione si applicano le disposizioni normative per tempo vigenti.

Articolo 41 Allegati

41.1 Le Parti considerano i documenti allegati, di seguito elencati, quali parte integrante - formale e sostanziale - della presente Convenzione:

- Deliberazione dell'EGA n. 17. del 28/11/2007. per la scelta della forma di gestione in "house providing";
- Deliberazione dell'EGA n. 18. del 28/11/2007. per l'affidamento del servizio;
- Piano d'Ambito e relativa Deliberazione di adozione da parte dell'EGA n.1 del 31/03/2014;
- Disciplinare tecnico, Carta del Servizio, Regolamento di utenza.

Ascoli Piceno, li 10 Lug 2018

Per l'ENTE DI AMBITO
Sergio Fabiani



Per la CIIP SPA
Giacinto Alati

